

Società

La compensazione del debito da conferimento e l'art. 56 L.F.

Cassazione, sez. III, 19 marzo 2009, n. 6711 - Pres. Carnevale - Rel. Nappi - P.M. Russo

Il conferimento in denaro del valore delle azioni sottoscritte in occasione di un aumento di capitale sociale deve qualificarsi come un debito pecuniario, che può essere estinto mediante il ricorso alla tecnica della compensazione, con un corrispondente credito pecuniario, vantato dal socio conferente nei confronti della società conferitaria.

La tecnica della compensazione, quando sia sopraggiunto il fallimento della società conferitaria, può operare anche a norma dell'art. 56 Legge Fallimentare.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Cass., sez. I, 24 aprile 1998, n. 4236; Cass., sez. I, 5 febbraio 1996, n. 936
Difforme	Cass., sez. I, 10 dicembre 1992, n. 13095

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato il rigetto dell'opposizione proposta dalla API Holding s.p.a. avverso il decreto con il quale il Giudice delegato al fallimento della Progetel Distribuzione Italia s.p.a. le aveva ingiunto, quale socia della società fallita, il pagamento della somma di Euro 206.883,60, quota di sua spettanza di un aumento di capitale deliberato e sottoscritto prima del fallimento.

Hanno ritenuto i giudici del merito che non era ammissibile la compensazione, dedotta dall'opponente, tra un credito verso la società e il debito da sottoscrizione di aumento di capitale.

Contro la sentenza d'appello ricorre ora per cassazione la API Holding s.p.a. e propone un unico motivo d'impugnazione, cui resiste con controricorso il Fallimento Progetel Distribuzione Italia s.p.a.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 1241 c.c. ss., e L. Fall. art. 56, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, l'art. 2344 c.c., non attribuisce al debito da conferimento una particolare natura, preclusiva della possibilità di una sua estinzione per compensazione.

Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza più recente, infatti, nel caso di sottoscrizione di un aumento del capitale sociale, il conferimento può essere eseguito mediante compensazione tra il relativo debito del socio e un suo credito verso la so-

cietà, che, pur perdendo formalmente il credito al conferimento, acquista concretamente un "valore" economico, consistente nella liberazione da un corrispondente debito (Cass., sez. I, 24 aprile 1998, n. 4236, m. 514876, Cass., sez. I, 5 febbraio 1996, n. 936, m. 495723).

Né è condivisibile il contrario orientamento giurisprudenziale richiamato dai giudici del merito, ma risalente in realtà al 1938 (Cass. 5 dicembre 1938, n. 3148), che aveva ipotizzato un divieto di compensazione a norma dell'art. 1246 c.c., n. 5, "a salvaguardia della corrispondenza tra il valore nominale del capitale sociale e la sua effettiva entità, dato che i versamenti del sottoscrittore costituiscono atto dovuto per la conservazione della qualità di socio e vanno eseguiti appena gli amministratori sollecitano il socio all'adempimento" (Cass., sez. I, 10 dicembre 1992, n. 13095, m. 479974). È vero infatti che l'art. 1342 c.c., comma 1, esige che i conferimenti siano fatti in danaro. Tuttavia la compensazione, intervenendo tra crediti entrambi pecuniari a norma dell'art. 1243 c.c., comma 1, non modifica l'oggetto del conferimento, che avviene pur sempre in danaro, ma solo le modalità di estinzione dell'obbligo di conferire.

Quanto alla pretesa esigenza di salvaguardare la "corrispondenza tra il valore nominale del capitale sociale e la sua effettiva entità", si tratta evidentemente di un equivoco. Infatti il capitale sociale è solo una quota ideale del patrimonio netto della società. Ma il patrimonio netto è la differenza fra le poste dell'attivo e le poste del passivo esposte in bilancio. Sicché si incrementa sia con l'aggiunta di una posta attiva (versamento in danaro) sia con la soppressione di una posta passiva (estinzione di un de-

bito). E nella prospettiva della società, che è l'unica rilevante ai fini del conferimento, ciò che è davvero necessario è appunto solo l'incremento del suo patrimonio netto, in una misura tale da coprire l'intero valore nominale delle azioni emesse e sottoscritte dal socio che conferisce mediante compensazione.

Considerato dunque che anche la compensazione comporta un aumento del patrimonio netto della società, non vi sono ragioni per escluderne l'ammissibilità come modo di estinzione dell'obbligazione pecuniaria di conferimento, secondo le norme generali del codice civile, che sono applicabili anche alla compensazione prevista dalla L. Fall., art. 56 (Cass., sez. un., 16 novembre 1999, n. 775, m. 531937). Né tale ammissibilità risulta esclusa nel caso in esame da specifiche norme statutarie, di cui non è stata neppure dedotta l'esistenza. Mentre la compensazione non è certo preclusa da norme, come gli art. 2344 c.c. e L. fall., art. 150, che prevedono particolari modalità di esa-

zione del credito vantato dalla società, perché tali norme presuppongono evidentemente l'esistenza del credito, che risulta invece estinto per effetto appunto della compensazione.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ai giudici del merito, che si atterrano al seguente principio di diritto.

L'obbligo del socio di conferire in danaro il valore delle azioni sottoscritte in occasione di un aumento del capitale sociale è un debito pecuniario che può essere estinto per compensazione con un corrispondente credito pecuniario nei confronti della società, anche a norma della L. Fall., art. 56, quando ne sia sopravvenuto il fallimento.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

IL COMMENTO di Giosuè Leocata

Il commento analizza, nella prima parte, l'evoluzione giurisprudenziale dell'utilizzo della tecnica della compensazione anche in ambito societario e più precisamente si evidenzia come il conferimento mediante la compensazione volontaria con un credito vantato dal socio conferente nei confronti della società conferitaria "salvaguarda" la corrispondenza tra il valore nominale del capitale sociale e la sua effettiva entità. Nella seconda parte, ed è questa la novità della sentenza, si sottolinea e si ribadisce come l'istituto *de quo* possa trovare attuazione e piena legittimazione quando sopraggiunga il fallimento della società conferitaria medesima.

1. La fattispecie: aumento di capitale mediante compensazione

La sentenza della Suprema Corte in epigrafe, è intervenuta nella materia della compensazione in ambito societario, affrontando il problema riguardante la legittimità (o meno) del conferimento eseguito mediante la compensazione tra il debito da sottoscrizione del capitale sociale ed il credito vantato dal conferente nei confronti della società conferitaria.

I Giudici della Suprema Corte, partendo dal presupposto che nella fattispecie in esame non ricorre un divieto implicito desumibile dai principi inderogabili del diritto societario, hanno sostenuto la legittimità dell'applicazione dell'istituto della compensazione in ambito societario ed in particolare nella ipotesi dell'aumento di capitale sociale, confermando un pensiero già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (1) e presso le corti di prime cure (2).

Il codice vigente, con un'innovazione destinata a superare le incertezze della dottrina e della giuri-

sprudenza sotto il regime del codice del 1865 (3) ha espressamente disciplinato la compensazione (volontaria, legale o giudiziale) di cui agli artt. 1241 c.c. ss., qualificandola una fattispecie produttiva dell'effetto estintivo di due obbligazioni aventi ad oggetto crediti reciproci per quantità corrispondenti.

L'autonomia privata, dunque può estinguere per

Note:

(1) Di recente Cass., sez. I, 24 aprile 1998, n. 4236.

(2) In tal senso: App. Napoli 26 giugno 1965, in *Giur. it.*, 1965, I, 2, 735; Trib. Roma 18 febbraio 1975, in *Giur. comm.*, 1976, II, 397; App. Torino 19 novembre 1964, in *Dir. fall.*, 1965, II, 120; Trib. Venezia 18 settembre 1984, in *Società*, 1985, 612; Trib. Perugia 22 dicembre 1990, in *Fall.*, 1991, 737; Trib. Milano 9 febbraio 1995, in *Società*, 1995, 1591; Trib. d'Isernia 27 luglio 2004, in *Riv. giur. Molise e Sannio*, 2005, 2, 35; App. Roma 3 settembre 2002, in *Società*, 2003, 41; App. Napoli 13 maggio 2002, in *Dir. e giur.*, 2002, 236, contra da recente: Trib. Genova 14 giugno 2005, in *Società*, 2005, 1000.

(3) La dottrina e la giurisprudenza erano comunque concordi nel riconoscere la legittimità della compensazione volontaria così G. Giorgi, *Teoria delle obbligazioni*, Firenze, 1898: "dal silenzio del Codice su cosiffatta specie di compensazione non se ne può legittimamente inferire, che sia prescritta".

compensazione, rapporti obbligatori, così come, parallelamente può, tramite lo strumento della rinuncia preventiva, ex art. 1246, n. 4, c.c., bloccare *ex ante* l'intervento dell'istituto. Il potere di autonomia delle parti si concreta quindi in negozi diretti ad impedire o realizzare, come nel caso in esame, l'estinzione dei debiti-crediti reciproci.

Con il contratto compensativo le parti manifestano la volontà di estinguere le obbligazioni reciproche una in funzione dell'altra, modificando o concretando il contenuto dei rispettivi rapporti o, almeno, di uno di essi.

Gli interessati possono disporre dei loro crediti nella maniera che ritengono più opportuna, purché sia fatta salva l'osservanza delle norme che non tutelano esclusivamente il loro interesse: le parti hanno quindi la facoltà di rinunciare ad una condizione o ad un termine, come pure possono operare una liquidazione del *quantum* ancora incerto, o una conversione convenzionale, al fine di rendere i crediti omogenei tra loro.

L'istituto della compensazione, come testimonia la sentenza in epigrafe, e gli orientamenti giurisprudenziali esposti al paragrafo seguente, può trovare applicazione anche in ambito societario, infatti appare oggi legittimo, nell'ambito di un'operazione sul capitale, quale ad esempio quella dell'aumento del capitale sociale reale (o a pagamento), che un socio esegua il proprio conferimento, mediante la compensazione di un proprio credito vantato nei confronti della società soggetta all'aumento di capitale sociale, con il debito da sottoscrizione nascente dall'operazione sul capitale *de qua*.

2.1 L'evoluzione della giurisprudenza

La sentenza in commento, per diversi aspetti, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale che ha affrontato la questione sostenendo a riguardo la legittimità del conferimento eseguito mediante compensazione per le seguenti ragioni:

- a) la compensazione non pregiudica l'effettività del capitale sociale perché la società, a fronte dell'estinzione del proprio credito, acquisisce la liberazione dal proprio debito; conseguentemente, sono conferibili non solo ed esclusivamente entità espropriabili, ma anche entità economiche suscettibili di valutazione economica (con i dovuti limiti di legge);
- b) la funzione di garanzia per i creditori risiede, in conformità al principio generale che si ricava dal precetto normativo di cui all'art. 2740 c.c., nel patrimonio della società medesima e non nel capitale sociale.

Ad ulteriore conferma del pensiero innanzi esposto,

i Giudici della Suprema Corte hanno ribadito come l'esposizione del socio che effettua "la compensazione" al rischio d'impresa è perfettamente identica a quella di chi effettua un conferimento in denaro o natura, pertanto, anche in sede fallimentare non ricorre alcuna alterazione della *par condicio creditorum*, proprio perché un'eventualità del genere è già stata accettata dal Legislatore con l'espresso riconoscimento (art. 56 L.F.) dell'ammissibilità della compensazione in sede fallimentare.

Tuttavia, occorre far notare che la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in materia, anche in termini diametralmente opposti a quelli fin qui esposti, infatti i Giudici di legittimità con la sentenza n. 13095 del 10 dicembre 1992, partendo dal diverso presupposto che sia il capitale sociale e non il patrimonio sociale a svolgere una funzione di garanzia, hanno sostenuto l'inammissibilità della compensazione in ambito societario, argomentando che la compensazione avrebbe determinato un difetto di corrispondenza tra il nominalismo e la sostanza del capitale, evidenziando pertanto che gli unici conferimenti eseguibili fossero solamente le entità economiche espropriabili.

Quest'ultimo orientamento giurisprudenziale, ribadendo quanto già sostenuto quasi mezzo secolo prima (4) e contrariamente a quanto pronunciato nella sentenza in commento, ha sostenuto che in ipotesi di fallimento della società, l'operatività della compensazione causa un'ingiustificata sottrazione del socio al rischio normale connesso alla gestione dell'impresa, nonché a quello dell'eventuale insolvenza della società, con ciò pregiudicandosi il principio della *par condicio creditorum*.

2.2 L'evoluzione della dottrina

Parallelamente all'evoluzione giurisprudenziale, sia in sede di legittimità che presso le corti di prime cure, analizzata nel precedente paragrafo, il problema in esame è stato affrontato anche in ambito dottrinario, all'interno del quale si sono formati sia un pensiero favorevole all'ammissibilità della compensazione (5), che uno contrario all'utilizzo della com-

Note:

(4) Cass. 5 dicembre 1938, n. 3148, in *Foro it.*, 1939, I, 163, che cassando la sentenza 12 aprile 1937 della Corte di Appello di Napoli, si era pronunciata contro la possibilità per l'azionista di opporre in compensazione un suo credito verso la società "da qualunque titolo derivi".

(5) In tal senso: G. Greco, *La compensazione del debito da conferimento nelle società per azioni*, in *Riv. dir. comm.*, 1939, I, 350; Visentini, *Sulla estinzione per compensazione del debito* (segue)

pensazione in tutte le operazioni sul capitale sociale (6).

Partendo da quest'ultimo orientamento, i promotori hanno ritenuto che l'istituto della compensazione non è ammesso in ambito societario, in primo luogo, perché la compensazione è lesiva del principio che impone, nelle società di capitali in generale e nelle società per azioni in particolare, il mantenimento della necessaria corrispondenza (contabile) tra capitale nominale e capitale reale della società durante lo svolgimento dell'attività d'impresa (ribadendo pertanto le argomentazioni già sostenute dalla giurisprudenza di legittimità citata). Infatti, secondo quest'orientamento a fronte dell'aumento del capitale sociale eseguito mediante compensazione non si realizzerebbe un effettivo incremento del capitale reale, mancando alla base un apporto patrimoniale corrispondente.

In secondo luogo, perché il rapporto sociale si pone su di un piano distinto rispetto al rapporto obbligatorio, nel quale il soggetto non interviene in qualità di socio, bensì come terzo creditore, pertanto, non ricorrere l'identità di veste giuridica tra creditore e debitore nei confronti della società che giustifica la compensazione legale. Infatti, affinché ricorra la compensazione legale, il debitore di un "terzo" deve al contempo essere suo stesso creditore (7), mentre il "terzo", in questa fattispecie, non è sempre lo stesso nei due rapporti giuridici, essendo il socio debitore *uti socius* e creditore *uti tertius* nei confronti della società, cioè vanta una posizione giuridica attiva e passiva nei confronti della società ma in forza di due distinti rapporti obbligatori.

In terzo luogo infine, perché a mezzo della compensazione il socio non compie un'operazione qualificabile come conferimento "strictu sensu", nel senso di operazione che aumenta realmente il capitale sociale, ma si limita soltanto a liberare la società da una posta passiva del patrimonio.

Gli autori di questo pensiero dottrinario hanno anche evidenziato che in caso di fallimento della società, è pregiudicata la *par condicio creditorum*, in quanto il socio non corre il rischio attinente alla gestione della impresa, ma attraverso l'immediato soddisfacimento del proprio credito, si trova in una posizione di privilegio rispetto ad ogni altro creditore. Contrariamente all'orientamento dottrinario *ut supra* esposto, altro autorevole pensiero (8) ha ritenu-

Note:

(continua nota 5)

del socio per conferimento, in *Foro it.*, 1939, I, 741; Martorano, *Debito per conferimento in società e compensazione*, in *Foro it.*, 1953, I, 831; C. Graziani, *Sull'ammissibilità della compensazione*

tra credito del socio verso la società e credito della società per decimi non versati, in *Studi di diritto civile e commerciale*, I, Napoli, 1953, 493 ss.; F. Montanari, *L'aumento di capitale sociale mediante compensazione*, in *Riv. Soc.*, 1967, 999; Angelici, *Apunti sull'art. 2346 c.c., con particolare riguardo al conferimento mediante compensazione*, in *Giur. comm.*, 1988, I, 175 ss.; M. Maltoni, *Compensazione del credito del socio verso la società con il debito sorto a suo carico a seguito della sottoscrizione del capitale sociale*, in *Giur. comm.*, 1994, II, 205 ss.; N. Atlante, *Compensazione del credito del socio con il debito da sottoscrizione*, in *Notariato*, 1995, 46; Cassandro, *Sull'estinzione per compensazione del debito di conferimento dei soci*, in *Riv. dir. comm.*, 1967, II, 34 ss.; G.E. Colombo, *Il bilancio e le operazioni sul capitale*, in *Aumenti e riduzione di capitale*, a cura del Comitato Regionale Notarile Lombardo, Milano, 1985, 19; V. Salafia, *Aumento di capitale e conferimento di crediti*, in *Società*, 1988, 225 ss.; Cesaro, *Brevi considerazioni sul problema della compensazione tra debito del socio e credito verso la società*, in *Dir. Giur.*, 1963, 255 ss.; Lamanna, *Debiti di conferimento del socio e compensazione*, in *il Fallimento*, 1995, 598 ss.; Brufani, *L'aumento del capitale sociale mediante compensazione*, in *Riv. Not.*, 1995, 1341 ss.; Barbuto, *Un contrasto giurisprudenziale solo apparente tra due decisioni della Corte di Cassazione*, in *Guida al dir.*, 1996, 10, 62 ss.

(6) G. Simonetto, *Prestazione del socio e compensazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1955, I, 237; P. Auletta, *Esecuzione dei conferimenti sociali e compensazione*, in *Dir. e giust.*, 1945, 118 ss. e sempre del medesimo autore *Il contratto di società commerciale*, Milano, 1937, 98; G. Ferri, *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 1988, 357; F. Di Sabato, *Sulla estinzione per compensazione del debito di conferimento*, in *Contr. e Impr.*, 1995, 670; Mossa, *Diritto commerciale*, Milano, 1937, I, 199; Gonzalo Vasquez, *Il c.d. aumento di capitale mediante compensazione, natura giuridica e disciplina applicabile*, in *Giur. Comm.*, 1994, I, 275; Frè, *Società per azioni*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1982, 142 ss.

(7) Relativamente alla nozione di compensazione si vedano in giurisprudenza: Cass. 28 ottobre 1976, n. 3831, in *Giur. civ.*, 1975, I, 69; Cass. 14 marzo 2000, n. 2912; Cass. 26 luglio 2002, n. 11030, in *Giur. it.*, 2003, 711 ed in dottrina *ex multis*: P. Perlingerì, *Il fenomeno dell'estinzione delle obbligazioni*, Napoli, 1972, 108 ss.; Guerinoni, *La compensazione*, in *Le obbligazioni*, a cura di M. Franzoni, I, Torino, 2004, 509.

(8) F. Martorano, *Compensazione del debito per conferimento, Il nuovo diritto delle società - Liber Amicorum Gianfranco Campobasso*, I, 522, e *Debito per conferimento in società e compensazione*, in *Foro it.*, 1953, I, 831 e in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo - G.B. Portale, *I conferimenti atipici nelle società di capitali*, Milano, 1974, 70 ss.; Angelici, *Apunti sull'art. 2346 c.c., con particolare riguardo al conferimento mediante compensazione*, in *Giur. comm.*, 1988, I, 175; G. Campobasso, *Diritto Commerciale 2, Diritto delle Società*, 194 ss.; Cesaro, *Brevi considerazioni sul problema della compensazione tra debito del socio e credito verso la società*, in *Dir. e giur.*, 1963, 260 ss.; Dentamaro, *Aumento di capitale e compensazione*, in *Riv. Soc.*, 1997, 1027 ss.; Spolidoro, *I conferimenti in denaro*, in *Trattato delle SPA* diretto da Colombo e Portale, I, II, 2004, 423; M. Maltoni, *Compensazione del credito del socio verso la società con il debito sorto a suo carico a seguito della sottoscrizione del capitale sociale*, in *Giur. Comm.*, 1994, II, 205 ss.; N. Atlante, *Compensazione del credito del socio con il debito da sottoscrizione*, in *Notariato*, 1995, 46; Cassandro, *Sull'estinzione per compensazione del debito di conferimento dei soci*, in *Riv. dir. comm.*, 1967, II, 34 ss.; G.E. Colombo, *Il bilancio e le operazioni sul capitale*, in *Aumenti e riduzione di capitale*, a cura del Comitato Regionale Notarile Lombardo, Milano, 1985, 19; G. Greco, *La compensazione del debito da conferimento nelle società per azioni*, in *Riv. dir. Comm.*, 1939, I, 350; Visentini, *Sulla estinzione per compensazione del debito del socio per conferimento*, in *Foro it.*, 1939, I, 741; C. Graziani, *Sull'ammissibilità* (segue)

to legittima la compensazione in ambito societario per le seguenti ragioni.

In primo luogo, perché la compensazione non è contraria ai principi inderogabili che regolano la corretta formazione del capitale sociale; infatti, al mancato effettivo accrescimento del capitale sociale corrisponde, comunque, l'eliminazione di una posta passiva del bilancio; pertanto, contabilmente una posta attiva di bilancio viene eliminata da una corrispondente posta passiva, dando quale risultato la parità e non una perdita patrimoniale tale da pregiudicare gli interessi dei creditori sociali.

In secondo luogo perché la compensazione non comporta lesioni dell'integrità ed effettività del capitale sociale e non modifica l'oggetto del conferimento, che avviene pur sempre in denaro, ma solo le modalità di estinzione dell'obbligo di conferire in quanto si estingue un debito liquido ed esigibile della società verso il socio.

Secondo questo filone dottrinario, le ragioni a sostegno dell'ammissibilità della tecnica compensativa risiedono, pertanto, nel principio secondo cui l'adozione della compensazione ai fini dell'adempimento dell'obbligazione nascente da sottoscrizione del capitale sociale non essendo contraria a nessun principio di diritto inderogabile, non crea alcuno svuotamento del capitale sociale, in quanto operando sul patrimonio sociale ne determina una sua depauperazione.

In dottrina si è anche sviluppato un indirizzo dottrinario qualificabile come intermedio, che per completezza espositiva occorre citare, il quale non schierandosi apertamente verso una soluzione piuttosto che l'altra, ha ritenuto la legittimità della sola compensazione c.d. volontaria (art. 1252 c.c.), che opera anche quando non ricorrono le condizioni previste per la compensazione legale o quella giudiziale, ostando alla compensazione legale, dice la dottrina, l'assenza nel caso della omogeneità dei due debiti (9) ovvero il fatto che il credito del socio "non è legalmente certo, secondo il grado di certezza che il legislatore richiede per i conferimenti diversi dal denaro" (10).

3. La conferma dell'indirizzo prevalente

I Giudici della Suprema Corte, con la sentenza in esame confermando l'orientamento (sia giurisprudenziale che dottrinario) favorevole alla compensazione del credito, hanno superato (forse in modo definitivo) l'obiezione mossa in passato da talune sentenze di legittimità e di merito (11), e definito i presupposti e gli ambiti di applicazione dell'istituto in esame, sostenendo a riguardo che la sottoscrizione

del capitale sociale, mercé la contestuale estinzione per compensazione di un credito del socio sottoscrittore, non arreca alcun pregiudizio ai creditori sociali, scaturendo invece da tale operazione per i creditori sociali medesimi, un aumento della generica garanzia patrimoniale, poiché dalla trasformazione del credito del socio in capitale di rischio, deriva che detta garanzia non copre più il credito medesimo.

I creditori sociali anzi, hanno sostenuto i Giudici, non ricaverebbero alcun vantaggio dall'imposizione alla società dell'obbligo di pagare il proprio debito nei confronti del socio sottoscrittore e di incassare, contestualmente, le stesse somme da lui dovute.

Pertanto, i Giudici della Suprema Corte, contestando la tesi secondo cui il capitale sociale svolge una funzione di garanzia ed il fatto che la società si possa dotare di conferimenti "espropriabili", hanno ritenuto non solo che non sussiste un interesse - dei terzi o sociale - contrario ad ammettere tale compensazione, ma piuttosto che esiste un interesse generale e sociale alla conversione dei crediti verso la società in capitale di rischio.

I Giudici della Suprema Corte, infine, hanno evidenziato come non sia condivisibile neppure l'impostazione secondo cui l'operazione in esame alteri il rispetto del principio generale di corrispondenza tra il valore nominale del capitale sociale e la sua effettiva entità.

Note:

(continua nota 8)

bilità della compensazione tra credito del socio verso la società e credito della società per decimi non versati, in *Studi di diritto civile e commerciale*, I, Napoli, 1953, 493 ss.; F. Montanari, *L'aumento di capitale sociale mediante compensazione*, in *Riv. soc.*, 1967, 999; V. Salafia, *Aumento di capitale e conferimento di crediti*, in *Società*, 1988, 225 ss.; Lamanna, *Debiti di conferimento del socio e compensazione*, in *il Fallimento*, 1995, 598 ss.; Brufani, *L'aumento del capitale sociale mediante compensazione*, in *Riv. not.*, 1995, 1341 ss.; Barbuto, *Un contrasto giurisprudenziale solo apparente tra due decisioni della Corte di Cassazione*, in *Guida al dir.*, 1996, 10, 62 ss.

(9) Landolfi, *L'aumento di capitale*, in *Società*, 1983, 1252; Guida, *Conferimento mediante compensazione: spunti per una riflessione*, in *Riv. not.*, 1992, 1500; la circostanza che il termine apposto al versamento dei decimi (oggi 25 %) sia da ritenersi nell'interesse della società (Ferrara, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1992, 432 ed in giurisprudenza: Cass. 5 dicembre 1938, n. 3148, in *Foro it.*, 1939, I, 741; Cass. 10 dicembre 1992, n. 13095, cit.; App. Napoli 6 maggio 1936, in *Foro it.*, 1936, I, 1247; App. Napoli 7 marzo 1953, in *Foro it.*, 1953, I, 831; Trib. Napoli 7 luglio 1962, in *Dir. e giur.*, 1963, 255; Trib. Firenze 5 marzo 1981, in *Vita not.*, 1983, I, 453; App. Napoli 17 dicembre 1994, in *Riv. not.*, 1995, 328, Trib. Casale Monferrato 20 febbraio 1995, decr., in *Società*, 1995, 1194, con nota di Montesano.

(10) F. Di Sabato, *Sulla estinzione per compensazione del debito di conferimento*, in *Contr. e Impr.*, 1995, 670.

(11) Così Cass., sez. unite, 16 novembre 1999, n. 775 e Cass., sez. I, 10 dicembre 1992, n. 13095.

Infatti, sostiene la Corte, ribadendo il pensiero dottrinario consolidatosi sul punto, che il capitale sociale rappresenta solo una quota ideale del patrimonio netto della società, mentre il patrimonio netto costituisce una differenza tra attivo e passivo di bilancio, che nella circostanza in esame, subisce per effetto della compensazione un incremento in una misura tale da coprire l'intero valore nominale delle azioni emesse e sottoscritte dal socio che conferisce. Conseguentemente, considerato che anche la compensazione comporta un aumento del patrimonio netto della società, non vi sono ragioni, sostiene la Suprema Corte, per escluderne l'ammissibilità come modo di estinzione dell'obbligazione pecuniaria di conferimento, secondo le norme generali del Codice Civile, che sono applicabili anche alla compensazione prevista dalla Legge Fallim. art. 56.

Un ulteriore profilo applicativo della tecnica della compensazione in ambito societario è quello che si manifesta (o potrebbe manifestarsi) in sede di costituzione della società. Tuttavia, la sentenza in commento, non ha analizzato questa ipotesi, sulla quale però si sono pronunciate solo poche ma significative sentenze (12), a testimonianza del fatto che seppur si ritenga legittima, come confermato dalla Suprema Corte, la compensazione in sede di aumento a pagamento del capitale sociale, non è del pari pacifico ammettere che la stessa tecnica sia applicabile, *sic et simpliciter*, nella fase costitutiva della società, né riguardo al versamento dei decimi prescritti dall'art. 2329 c.c. (oggi art. 2342 c.c.), né riguardo a versamenti successivi (13). Infatti, nel primo caso, cioè quello costitutivo, il divieto di applicazione della compensazione nasce dall'assenza di un credito da compensare, che ai sensi dell'art. 1241 c.c. costituisce presupposto della compensazione, poiché non può esservi compensazione fra un soggetto sottoscrittore e un soggetto inesistente quale è la società non ancora venuta ad esistenza (14) ed inoltre perché l'eventuale compensazione estinguendo un debito della società costituita apporterebbe, da una parte, un'utilità economica alla stessa società, ma dall'altra, non le apporterebbe un bene "oggetto ed idoneo a fornire la garanzia patrimoniale" per i terzi ai sensi dell'art. 2325 c.c.

Nel secondo e terzo caso, cioè le ipotesi di versamento dei decimi prescritti ovvero di quelli successivi, la inestensibilità della compensazione discende dalla funzione di garanzia che assume il capitale sociale in sede di costituzione, in ragione della quale i conferimenti iniziali devono essere tutti beni idonei a formare oggetto di garanzia patrimoniale, "l'estinzione di un debito, infatti, è per la società un'utilità

economica, ma non un bene idoneo a formare oggetto di garanzia patrimoniale" (15).

L'utilizzo della tecnica della compensazione, nella circostanza in esame (*rectius*: la fase costitutiva), è stato affrontato anche da parte della dottrina la quale a riguardo si è, anche qui, divisa in due diversi orientamenti: il primo favorevole, ma limitatamente alle sole S.R.L., sul presupposto che ai sensi dell'art. 2464 c.c. il conferimento può essere eseguito mediante il rilascio di polizza assicurativa o bancaria (16).

Il secondo orientamento, diversamente, si è a sua volta distinto in due distinte linee di pensiero. Il primo pensiero, secondo cui l'inammissibilità della compensazione risiede nel fatto che quand'anche si aderisca alla tesi secondo cui, già prima della iscrizione nel registro delle imprese, esista una società sia pure irregolare (17) o in formazione (18) comunque non possono aversi crediti verso di essa adducibili in compensazione (19) e non è dato spingersi fino a configurare l'esistenza di un patrimonio sociale di cui gli amministratori possano legittimamente disporre, già al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo da parte dei soci (20).

Il secondo pensiero, per altro verso (21), sostiene

Note:

(12) *Ex multis*: Cass., sez. I, 5 febbraio 1996, n. 936.

(13) Così F. Martorano, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale.

(14) Così Cass., sez. I, 5 febbraio 1996, n. 936.

(15) Così anche Trib. Isernia 29 ottobre 2005, in *Riv. not.*, II, 2007, 468, con nota di A. Picchione; contra Trib. Genova 14 giugno 2005, in *Società*, 2005, 1000, con nota di L. Vittone.

(16) Fanti, *Compensazione di crediti del socio con debiti verso la società a r.l. per decimi mai versati*, in *Società*, 2004, 589 ss.

(17) G. Oppo, *Forma e pubblicità nelle società di capitali*, in *Riv. dir. civ.*, 1966, I, 139 e vedi pure Simonetta, *La nuova stesura dell'art. 2332 e la società di capitali irregolare*, in *Riv. dir. civ.*, 1974, II, 337 ss.; Guida, *Società di capitali irregolare: prospettive nuove per un vecchio problema*, in *Riv. not.*, 1983, II, 508 ss.

(18) G.B. Portale, *Conferimenti in natura ed effettività del capitale nella società per azioni in formazione*, in *Riv. soc.*, 1994, 58.

(19) Così Cass., sez. I, 5 febbraio 1996, n. 936, in *Società*, 1996, 782.

(20) Cass., sez. I, 5 novembre 2003, n. 16609, in *Società*, 2004, 5, 588.

(21) Così C. Graziani, *Sull'ammissibilità della compensazione tra credito del socio verso la società e credito della società verso per decimi non versati*, in *Giur. comp. dir. comm.*, 1941 ed ora in *Studi di diritto civile e commerciale*, Napoli, 1953, 493 ss.; Cas-sandro, *op. ult. cit.*; Cesaro, *Brevi considerazioni sul problema della compensazione tra debito del socio e credito verso la società*, in *Dir. e giur.*, 1963, 258 ss.; C. Angelici, *Appunti sul 2346 con particolare riferimento al conferimento mediante compensazione*, in *Giur. comm.*, 1988, I, 184 ss.; Pisani Massamormile, *Conferimenti in S.p.a. e formazione del capitale*, Napoli, 1992,

(segue)

che la tecnica della compensazione non trovi attuazione nella fase della costituzione, in quanto, a prescindere dalla difficoltà di ipotizzare l'esistenza a tale momento, di un controcredito esigibile nei confronti della società, il conferimento in sede costitutiva, non rappresenta un adempimento dell'obbligo di conferimento (come ricorre nella ipotesi dell'aumento di capitale, in cui il versamento del 25%, stante la natura consensuale del negozio di sottoscrizione (22), è effettuato nelle casse sociali) bensì un deposito obbligatorio di somme, la cui consegna agli amministratori della società (successiva al momento della iscrizione a R.I. ex art. 2331, comma 4) ne consente l'imputazione a copertura del capitale sottoscritto.

Giova comunque precisare che il profilo applicativo in esame, stante la vastità degli ambiti coinvolti, giustificerebbe una più accurata indagine distante, tuttavia, dall'attuale analisi.

Il minimo comun denominatore degli orientamenti giurisprudenziali (citati) sviluppatasi intorno alla problematica della legittimità o meno della compensazione in ambito societario, è rappresentato dall'interpretazione che gli stessi giudici della Suprema Corte hanno della funzione del capitale sociale.

Nella sentenza in commento i giudici hanno, in modo chiaro ed evidente, sposato l'orientamento dottrinario e giurisprudenziale maggiormente consolidatosi, secondo cui, diversamente dalla funzione di garanzia del capitale sociale autorevolmente sostenuta in passato (23), la garanzia per i creditori sociali risiede unicamente nel patrimonio sociale ed il capitale sociale ha pertanto una funzione produttivistica ovvero organizzativa (24) che giustifica, per effetto, la possibilità di conferire in società non solamente beni suscettibili di formare oggetto di garanzia patrimoniale, quindi espropriabili, ma qualunque entità economica suscettibile di valutazione economica iscrivibile a bilancio.

Infine, occorre precisare che la dottrina, in termini più o meno consolidati, ha sempre tenuto distinto il conferimento effettuato mediante compensazione dal conferimento del credito (artt. 2440 e 2481 c.c.). Infatti, parte della dottrina (25) ha sostenuto nel merito che l'ipotesi del conferimento del credito vantato nei confronti di un terzo, vada ricondotta nella generale disciplina della cessione del credito a titolo oneroso di cui agli "artt. 1260 e ss. c.c., con la specificazione che il credito, in sede di conferimento, rileva come bene in natura" (26) soggiacendo, pertanto, alle regole proprie che presiedono ai conferimenti in natura.

Diversamente, il conferimento eseguito mediante

compensazione, rappresenta uno strumento solutorio di due distinti rapporti obbligatori, ed al contempo un possibile strumento di attuazione dell'aumento. Una tecnica del tutto estranea al sistema del conferimento del credito in senso proprio, giacché nella (omissis) ipotesi in esame non si consente l'ingresso del credito nel patrimonio sociale, (omissis), piuttosto si verifica l'estinzione per effetto della compensazione, appunto, della posizione debitoria della società verso il socio, in ciò realizzandosi l'arricchimento patrimoniale della società deliberante l'aumento (27).

Pertanto, in conclusione, il conferimento del credito è da inquadrarsi, tra i conferimenti in natura, mentre il conferimento eseguito mediante compensazione delle reciproche posizioni di debito-credito, come sostenuto autorevolmente (28) è, diversamen-

Note:

(continua nota 21)

275; G. Ferri jr., *Investimento e conferimento*, Milano, 2001, 287 ss.; Spolidoro, *Conferimenti in denaro*, in *Trattato Colombo-Portale*, 1*, 2004, 417; Grippa, *Legittimità della compensazione in sede di aumento del capitale sociale: difficoltà di inquadramento del fenomeno*, in *Giur. comm.*, 1998, II, 512; Vaselli, *Aumento di capitale sociale e compensazione di crediti*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1954, II, 410; G. Cottino, *Diritto Commerciale, Le società*, I, 2, Padova, bensì 1999, 258; Ferrara jr - Corsi, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2006, 412 ss.; C.A. Busi, *Azzeramento e ricostituzione del capitale nelle S.P.A.*, Padova, 1998, 178.

(22) P.G. Marchetti, *Problemi in tema di aumento del di capitale*, Milano, 1994, 91 e Cass. 26 gennaio 1996, n. 611, costituisce un mero atto di esecuzione (così Montesano, in *Società*, 1995, 1197); Dentamaro, *Aumento di Capitale e compensazione*, in *Riv. Soc.*, 1997, 1059; M. De Acutis, *La Cassazione muta opinione sulla compensabilità del debito del socio da sottoscrizione con un suo credito verso la società ... ma fino ad un certo punto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, 162.

(23) G. Simonetto, *Responsabilità e garanzia nel diritto delle società*, Padova, 1959, 310 ss.

(24) *Ex multis*: G. Campobasso, *Diritto commerciale*, 2, Torino, 2004; Di Sabato, *Manuale delle società*, Torino, 1988, 90 ss.

(25) *Ex multis*: C. Angelici, *Appunti sull'art. 2346 c.c., con particolare riguardo al conferimento mediante compensazione*, in *Giur. Comm.*, 1988, I, 175; Dentamaro, *Aumento di capitale e compensazione*, in *Riv. Soc.*, 1997, 1027 ss.; M.S. Spolidoro, *I conferimenti in denaro*, in *Trattato delle SPA* diretto da Colombo e G.B. Portale, 1, II, 2004, 423.

(26) Giuseppe A. M. Trimarchi, *L'aumento di capitale*, Napoli, 2007, 288.

(27) Giuseppe A. M. Trimarchi, *op. loc. ult. cit.*, così anche C. Crippa, *Legittimità della compensazione in sede di aumento del capitale sociale: difficoltà d'inquadramento del fenomeno*, in *Giur. comm.*, 1998, 4, 512 ss. e A. Fabrizio, *Compensazione di debiti e crediti del socio di società di capitali*, in *Società*, 1995, 12, 1591 ss., i quali sostengono come la dottrina che identifica la compensazione in sede di conferimento con il conferimento del credito, confonda una modalità di estinzione delle obbligazioni diversa dall'adempimento con il negozio di cessione del credito, che presuppone, tra l'altro, un rapporto trilaterale che coinvolga il creditore cedente, la società cessionaria ed il debitore ceduto.

(28) P.G. Marchetti, *Problemi in tema di aumento del capitale*, in *Aumenti e riduzioni di capitale*, Milano, 1984, 79 ss.

te, sussumibile sotto il più ampio *genus* del conferimento in denaro, in quanto la compensazione incide sulla fase della mera esecuzione del conferimento già effettuato, risultando, pertanto, evidente l'inutilità della stima ovvero della relazione peritale (29).

4. La novità: la compensazione in ambito fallimentare

Preso atto della circostanza che la sentenza in esame ha ribadito come la compensazione comporti comunque un aumento di patrimonio netto della società e pertanto che non vi sono ragioni per escluderne l'ammissibilità come modo di estinzione dell'obbligazione pecuniaria di conferimento, gli stessi Giudici della Suprema Corte hanno esteso l'ambito di applicazione del suddetto principio, anche alla circostanza in cui della società conferitaria ne sovrappiunga il fallimento.

Infatti l'art. 56 L.F. (che a seguito della riforma del diritto fallimentare - D.L. n. 35/2005 e D.Lgs. n. 5/2006 - ha mantenuto inalterata la sua disciplina) dispone testualmente che i creditori abbiano il diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito, i crediti che essi stessi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. I Giudici della Suprema Corte in esame contrariamente a quanto disposto in prime cure con decreto dal Giudice Delegato, il quale aveva ingiunto al socio della società fallita, ai sensi dell'art. 150 L.F., il pagamento di una somma di denaro, quale quota di sua spettanza di un aumento di capitale deliberato e sottoscritto in data antecedente al fallimento, hanno sostenuto l'inapplicabilità, nella fattispecie, del citato articolo della Legge Fallimentare (art. 150), in quanto non ne ricorrevano i presupposti.

Infatti, l'art. 150 L.F., a parere della Suprema Corte, costituisce uno strumento ulteriore a garanzia della procedura fallimentare, che tuttavia non libera i soci della società fallita dagli obblighi nascenti dalla sottoscrizione di precedenti aumenti di capitale. Pertanto, il presupposto per la sua applicabilità è l'esistenza di un credito (estinto per compensazione) in favore della società ancora sussistente al momento della dichiarazione di fallimento. Conseguentemente, nella fattispecie in esame, i Giudici della Suprema Corte hanno sostenuto come, pur ricorrendo l'esistenza di un credito da conferimento in favore della società, non fosse preclusa l'operatività dell'istituto della compensazione che estingue per effetto detto credito, da norme come gli artt. 2344 c.c. e 150 L.F., che prevedono particolari modalità di estinzione del credito vantato dalla società (30).

A tal proposito giova precisare che secondo una ri-

salente tradizione interpretativa, la compensazione cui fa riferimento l'art. 56 L.F. sarebbe soltanto quella legale, conseguentemente troverebbero applicazione le regole di diritto comune che disciplinano quest'ultima ipotesi di compensazione, salve le deroghe espressamente previste dalla Legge Fallimentare. Ebbene, secondo il diritto comune la compensazione legale opera se i debiti contrapposti sono reciproci, liquidi, esigibili ed omogenei e se non ricorrono speciali ipotesi di esclusione come quelle contemplate nell'art. 1246 c.c.; a tali requisiti deve aggiungersi però un altro requisito - di carattere fondamentale e preliminare - quale quello dell'anteriorità della genesi causale dei debiti rispetto alla data della sentenza dichiarativa (31).

L'anteriorità del fatto genetico è da intendersi non nel senso che prima del fallimento la compensazione debba anche essere stata fatta valere mediante azione o eccezione. Infatti anche se il giudice non può rilevarla d'ufficio, la compensazione legale "estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza", pertanto l'effetto estintivo si verifica *ipso iure*, in base al fatto oggettivo della coesistenza dei debiti contrapposti. Quindi, quando la parte dichiara di volersi avvalere di tale effetto estintivo rimuove semplicemente un ostacolo formale al prodursi di un effetto già verificatosi, proprio per questo motivo la compensazione in ambito fallimentare può essere fatta valere anche dopo il fallimento, purché la coesistenza dei debiti sia anteriore ad esso.

L'art. 56 L.F. regola, dunque, il caso di una fattispecie imperfetta, di una compensazione legale che, pur afferendo a debiti già coesistenti e quindi estinti, non è stata ancora esercitata prima del fallimento né in via di autotutela, né in sede processuale, perché non se ne è posta ancora la necessità, o perché non si è realizzato anteriormente uno dei requisiti prescritti dalla legge (32).

I Giudici della Suprema Corte hanno quindi confermato un pensiero già espresso in dottrina, secondo cui la compensazione rappresenta una forma di tute-

Note:

(29) Trib. Piacenza 1 giugno 1995, in Manzini, *Le operazioni sul capitale sociale*, Padova, 2000, 264 e App. Roma 3 settembre 2002, in *Società*, 2003, 41, con nota di Platania.

(30) Così anche la giurisprudenza di merito Trib. Milano 9 febbraio 1995.

(31) Così Cass. 26 febbraio 1999, n. 1671, in *Fall.*, 2000, 362; Cass. 22 gennaio 1998, n. 559, in *Fall.*, 1999, 156; Cass. 9 gennaio 1997, n. 123, in *Fall.*, 1997, 311; Cass., sez. un., 19 novembre 1996, n. 10097.

(32) F. Lamanna, *Gli effetti del fallimento per i creditori*, 241 ss., in *Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma*, Milano, 2010.

la preventiva, consentendo al debitore creditore, il quale teme l'inadempimento della controparte del rapporto creditorio-debitorio, di rifiutarsi di adempiere nei confronti di costui la propria prestazione, eccettuando l'estinzione per compensazione per le quantità corrispondenti (33).

Pertanto, è sul presupposto della funzione equitativa sottesa all'art. 56 L.F., che la Suprema Corte costruisce il suo pensiero e le argomentazioni a sostegno della piena applicabilità dell'istituto della compensazione anche in ambito fallimentare, infatti, "sarebbe contraria a giustizia la rigorosa applicazione delle regole del concorso se chi essendo contestualmente titolare di situazioni giuridiche attive e passive verso il fallito, fosse costretto a subire la falcidia fallimentare dei suoi crediti, dovendo però adempiere ai suoi debiti integralmente" (34).

Altra parte della dottrina ha sostenuto anche che l'articolo 56 L. F. non deroga i requisiti della compensazione legale, ed in particolare quello dell'esigibilità, conseguentemente la compensazione del credito non è ammessa nella ipotesi in cui il corrispondente credito del fallito non sia esigibile (35).

Successivamente la giurisprudenza di legittimità, operando un'inversione di marcia, anche seguendo il dettato normativo contenuto all'art. 56 L.F., che non richiede esplicitamente la esigibilità ma solo la sussistenza della posizione creditizia attiva, ha sostenuto che l'unico presupposto per esercitare la compensazione fosse l'antiorità del credito alla dichiarazione di fallimento (36).

Per converso, altra parte della dottrina a sostegno della tesi dell'inutilizzabilità della compensazione in sede fallimentare ha ribadito, sul presupposto ricavabile dalla disciplina di cui all'art. 150 L.F. (in forza del quale i liquidatori, in caso di insufficienza dei fondi disponibili hanno la facoltà di richiedere il versamento dei decimi (oggi 25%) dovuti, inibendo ogni ripartizione tra i soci di acconti sul risultato della liquidazione, salvo che vi sia la totale copertura finanziaria delle passività) il pensiero già sostenuto da parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la compensazione non trova cittadinanza nel nostro ordinamento nella ipotesi dell'aumento del capitale sociale e tanto meno in sede costitutiva, evidenziando a riguardo l'impedimento rappresentato dall'articolo 150 della Legge Fallimentare e dall'art. 2491 c.c. (37).

Tuttavia, autorevole dottrina (38) di contrario avviso, sostiene che sia il potere del liquidatore che quello del curatore di agire per il versamento dei decimi trova, come ogni pretesa creditoria, il suo limite proprio nell'eccezione della compensazione, prevista, oltretutto, dall'art. 56 L. F.

Vero è, infatti, che l'applicazione di tale norma all'ipotesi in discorso consentirebbe al socio di sottrarsi all'obbligo, previsto dall'art. 150 L.F., di eseguire i versamenti ancora dovuti, ancorché non sia scaduto il termine di pagamento, al fine di far fronte anche con essi alle passività sociali, com'è nella logica del sistema del diritto societario; ma la consistenza dell'argomento si svuota ove si consideri che in tal caso, in conseguenza del fallimento, il contratto di sottoscrizione dell'aumento di capitale sarà assoggettabile a revocatoria ex art. 67, n. 1, L.F., per tale strada potrà essere reso inefficace verso i terzi il titolo in base al quale si sia operata o si voglia operare la compensazione.

Note:

(33) In questo senso M. Cosentino, Patti, *La compensazione nei suoi aspetti giuridici*, Napoli, 1983, 1.

(34) *Il nuovo diritto fallimentare*, commentario diretto da Alberto Jorio e coordinato da Massimo Fabiani, I, art. 56, 806.

(35) Così E. Guerinoni, *La compensazione*, in *Le Obbligazioni* a cura di M. Franzoni, I, Torino, 2004, 509.

(36) Così Cass. 2 novembre 1991, n. 755, Cass. 16 novembre 1999, n. 775, Cass. 28 agosto 2001, n. 11288 ed in dottrina si ricorda P. Scalini, *La compensazione nel fallimento*, Milano, 1998, 25 ss.

(37) Così Dentamaro, *Aumento di capitale e compensazione*, in *Riv. soc.*, 1997, 1039 ss.; Lamanna, *Debiti di conferimento del socio e compensazione*, in *Fallimento*, 1993, 600; E. Civerra, *Aumento del capitale mediante compensazione e disciplina dei conferimenti*, in *Società*, 1997, 1438; F. Auletta, *Esecuzione dei conferimenti sociali e compensazione*, in *Dir. e giur.*, 1945, 118 ss.; De Marco, *Decreto monitorio e misure cautelari del giudice delegato nel processo concorsuale*, in *Dir. fall.*, 1950, I, 247.

(38) *Ex Multis*: M.S. Spolidoro, *I conferimenti in denaro*, in *Trattato Colombo - Portale*, 1*, Torino, 2004, 417; Cassandro, *Sull'estinzione per compensazione del debito di conferimento del socio*, in *Riv. dir. comm.*, 1967, II, 35 ss.